Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 94

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno L.	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	42	22	12
Per le Provincie del Regno		46	24	13
Svizzera		58	31	17
Roma (franco ai confini)		52	27	15

Firenze, Lunedì 4 Aprile

		Anno L.	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il Numero 5568 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 del Nostro Reale decreto 23 dicembre 1866, n. 3452;

Visto l'articolo 35 del regolamento 18 febbraio 1867, firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 8 giugno 1867;

Esaminato lo statuto ed il bilancio pel Comizio agricolo del distretto di Viadana;

Sulla proposta del suddetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Comizio agrario del distretto di Viadana, provincia di Mantova, è legalmente costituito ed è riconosciuto come stabilimento di pubblica utilità, e quindi come ente morale può acquistare, ricevere, possedere ed alienare, secondo la legge civile, qualunque sorta di beni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 marzo 1870.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il N. 5595 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1868, n. 4490, che impone una tassa sulla macinazione dei cereali;

Visto il Regio decreto 19 luglio 1868, numero 4491, che approva il regolamento per l'applicazione della tassa medesima;

Visto l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1869, n. 5395, ed il relativo regolamento approvato col Regio decreto 26 stesso mese, n. 5408;

Visto il Regio decreto 26 settembre 1869, n. 5286, che instituisce le Intendenze di finanza;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per il servizio tecnico relativo all'applicazione della tassa sulla macinazione dei cereali col mezzo del contatore meccanico, sono istituite tre direzioni tecniche aventi sede in Firenze, Napoli e Torino.

Art. 2. È pure istituita per il servizio medesimo in ciascun capoluogo di provincia, ed alla immediata dipendenza delle direzioni di cui all'articolo precedente, un ufficio tecnico del macinato.

Art. 3. Per la sorveglianza dei detti uffici provinciali vi saranno ingegneri ispettori, posti a tale effetto a disposizione delle direzioni.

Art. 4. Le tabelle *A* e *B*, annesse al presente decreto e viste d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, indicano le provincie sulle quali ciascuna direzione tecnica eserciterà le sue attribuzioni, e determinano:

1° Il numero, le qualità, le classi e gli stipendi degli impiegati addetti agli uffici direttivi e provinciali, ed al servizio d'ispezione;

2° Le classi e gli stipendi degli ingegneri aggiunti, dei capiofficina, dei computisti e dei magazzinieri;

3° Le categorie, le classi e la retribuzione del personale a mercede giornaliera.

La qualità e quantità del personale, di che ai precedenti numeri 2° e 3°, saranno ogni anno determinate a seconda dei bisogni del servizio ed in base alle somme appositamente stanziate in bilancio.

Art. 5. Saranno nominati con decreto Reale i direttori, segretari, ragionieri, ingegneri ispettori e ingegneri-capi degli uffici provinciali.

Con decreto ministeriale saranno nominati gli ingegneri aggiunti agli uffici provinciali, i capiofficina, i computisti ed i magazzinieri.

I capisquadra, gli operai verificatori, gli scrivani ed i manuali saranno assunti dai direttori tanto per gli uffici direttivi, quanto per gli uffici provinciali.

Il personale indicato nei due precedenti alinea non avrà diritto a pensione o ad indennità, quando cessi dal servizio per qualsiasi causa.

Art. 6. Gli ingegneri ispettori, gli ingegneri-capi, e gli aggiunti, per viaggi fatti per ragione di ufficio fuori della loro ordinaria residenza, avranno diritto alla indennità di viaggio e di soggiorno a norma delle disposizioni contenute nei Regi decreti 14 settembre 1862, n. 840 e 25 agosto 1863, n. 1446.

Nel fissare le indennità del viaggio non si terrà conto delle distanze percorse nell'interno di ciascun comune per visitare i mulini.

Art. 7. Ai capisquadra, pei viaggi fatti fuori dell'ordinaria loro residenza, sarà corrisposta una indennità di viaggio in ragione della minore distanza percorribile dal luogo di partenza a quello di arrivo, sulla base di centesimi 25 per ciascuno dei primi 100 chilometri, e di centesimi 20 per ognuno degli eccedenti, non computate le distanze percorse nell'interno di ciascun comune per visitarvi i mulini.

Per la parte di viaggio che possa effettuarsi sulle ferrovie riceveranno invece il rimborso della spesa di un biglietto di terza classe, e di uno di seconda classe per la parte che può effettuarsi sui piroscafi.

Nel caso che debbono pernottare fuori della ordinaria loro residenza, i capisquadra godranno inoltre di una indennità di soggiorno in ragione del quarto della mercede giornaliera se il viaggio deve compiersi nel circolo loro assegnato; ed in ragione di due quarti della stessa mercede se fuori del circolo.

Art. 8. Nessun compenso sarà dovuto agli operai verificatori e manuali per viaggi fatti entro la zona di verificazione loro assegnata.

Pei viaggi fatti all'infuori della zona di verificazione riceveranno l'indennità di viaggio di cui al precedente articolo, ed una indennità di soggiorno ragguagliata ad un quarto della mercede giornaliera ove non debbano pernottare fuori della zona; e ragguagliata a due quarti nel caso di pernottazione.

Art. 9. Le indennità da corrispondersi agli operai verificatori per il trasporto dei contatori e per le spese di accesso ai mulini natanti sui fiumi, saranno determinate dal Ministro delle Finanze sulle proposte delle Direzioni tecniche.

Art. 10. Per le spese, sì ordinarie che straordinarie, occorrenti per il servizio tecnico di che nel presente decreto, sarà proposto lo stanziamento nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze di una somma corrispondente ai bisogni di ciascun anno.

Art. 11. In apposito regolamento, che verrà sottoposto alla Nostra approvazione, determinerà le attribuzioni degli uffici istituiti col presente decreto, e stabilirà e regolerà i rapporti che debbono esistere fra gli uffici medesimi, le Intendenze ed il Ministero delle Finanze.

Art. 12. Il presente decreto andrà in vigore col 1° aprile 1870.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 marzo 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Tabella A.

Provincie dipendenti di cadauna Direzione tecnica.

Direzione tecnica di Torino.

Provincie: 1. Alessandria - 2. Belluno - 3. Bergamo - 4. Brescia - 5. Como - 6. Cremona - 7. Cuneo - 8. Ferrara - 9. Genova - 10. Mantova - 11. Milano - 12. Modena - 13. Novara - 14. Padova - 15. Parma - 16. Pavia - 17. Piacenza - 18. Porto Maurizio - 19. Reggio Emilia - 20. Rovigo - 21. Sondrio - 22. Torino - 23. Treviso - 24. Udine - 25. Venezia - 26. Verona - 27. Vicenza.

Direzione tecnica di Firenze.

Provincie: 1. Ancona - 2. Arezzo - 3. Ascoli Piceno - 4. Bologna - 5 Cagliari - 6. Firenze - 7. Forlì - 8. Grosseto - 9. Livorno - 10. Lucca - 11. Macerata - 12. Massa Carrara - 13. Perugia - 14. Pesaro e Urbino - 15. Pisa - 16. Ravenna - 17. Sassari - 18. Siena.

Direzione tecnica di Napoli.

Provincie: 1. Aquila - 2. Avellino - 3. Bari - 4. Benevento - 5. Caltanissetta - 6. Campobasso - 7. Caserta - 8. Catania - 9. Catanzaro - 10. Chieti - 11. Cosenza - 12. Foggia - 13. Girgenti - 14. Lecce - 15. Messina - 16. Napoli - 17. Palermo - 18. Potenza - 19. Reggio Calabria - 20. Salerno - 21. Siracusa - 22. Teramo - 23. Trapani.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Tabella B.

Numero, qualità, classe e stipendio degli impiegati addetti agli uffici direttivi e provinciali e al servizio d'ispezione.

Gradi, qualità e classi	Numero	Stipendio annuale	Spesa annuale
Direttori	3	5,000	15,000
Ingegneri ispettori di 1ª classe	6	4,000	24,000
Id. di 2ª classe	12	3,500	42,000
Ingegneri provinciali di 1ª classe	12	3,000	36,000
Id. di 2ª classe	24	2,600	62,400
Id. di 3ª classe	32	2,200	70,000
Segretari di 1ª classe	3	3,000	9,000
Id. di 2ª classe	3	2,500	7,500
Ragionieri	3	3,000	9,000
			275,300

Classi e stipendi degli ingegneri aggiunti, dei capi officina, dei computisti e dei magazzinieri.

Qualità	Classi 1	2	3	4	5
Ingegneri aggiunti	2,000	»	»	»	»
Capiofficina	3,000	2,600	2,400	2,200	2,000
Computista e magazziniere	2,000	1,800	1,600	1,400	1,200

Categoria, classi e retribuzioni del personale a mercede giornaliera.

Qualità	Mercede delle giornate di quattro quarti — Classi »	1	2	3	4	5	6
Caposquadra	6 50	6. »	5.80	5.60	5.40	5.20	5. »
Operaio meccanico	4.50	4. »	3.80	3.60	3.40	3.20	3. »
Commesso e scrivano	3.50	3. »	2.80	2.60	2.40	2 20	2. »
Inserviente e manuale	3. »	2.60	2.40	2.20	2. »	1.80	1.60
Ragazzo aiuto	1.20	1. »	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze Q SELLA.

Il Numero 5596 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1867, n. 4490;

Visto il Nostro decreto 13 marzo 1870, n. 5595;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'ordinamento del servizio tecnico per l'applicazione della tassa sulla macinazione dei cereali col mezzo del contatore meccanico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 1° aprile 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO DI SERVIZIO *per l'applicazione della tassa sulla macinazione dei cereali col mezzo del contatore meccanico.*

CAPO I.
Disposizioni generali.

§ I. — *Attribuzioni delle intendenze di finanza, delle direzioni tecniche e degli uffici tecnici provinciali.*

Art. 1. Le direzioni e gli uffici istituiti col R. decreto 13 marzo 1870, n. 5595 provvedono al servizio tecnico per l'applicazione della tassa sulla macinazione dei cereali col mezzo del contatore meccanico.

Art. 2. Spetta alle intendenze di finanza ed agli uffici da esse dipendenti:

1° Provvedere all'applicazione della tassa sulla macinazione, in quanto non segue col mezzo del contatore;

2° Ricevere le dichiarazioni d'esercizio e rilasciarne le licenze;

3° Designare le zone di territorio nelle quali devono applicarsi i contatori;

4° Proporre agli esercenti le convenzioni sulla base delle quote determinate dagli uffici tecnici, e stipulare le convenzioni stesse cogli esercenti;

5° Ricorrere al presidente del tribunale per la nomina dei periti, quando l'esercente non accetta la convenzione propostagli; e ricorrere in appello quando gli uffici tecnici non accettano i risultati della perizia;

6° Stabilire il giorno dal quale comincia a riscuotersi la tassa in base alle convenzioni od ai giudizi dei periti;

7° Procedere alle operazioni amministrative per la revisione delle quote;

8° Provvedere all'applicazione delle pene stabilite dalla legge 7 luglio 1868, n° 4490;

9° Provvedere alla riscossione della tassa, ed in genere a tutti i servizi non espressamente attribuiti col presente regolamento agli uffici tecnici.

Art. 3. Alle direzioni tecniche spetta la direzione e la sorveglianza del servizio tecnico ed il mantenimento dell'unità d'indirizzo nelle operazioni relative all'applicazione della tassa col mezzo del contatore.

Esse provvedono direttamente:

1. Al ricevimento ed alla distribuzione dei contatori;

2. Alla stipulazione dei contratti per la provvista del materiale occorrente per l'applicazione e la manutenzione dei contatori, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità generale;

3. Alle riparazioni dei contatori che gli uffici provinciali non abbiano mezzi per fare;

4. All'approvazione delle spese per lavori e provviste non eccedenti le lire 1000.

Le direzioni sono autorizzate a dare a cottimo al personale retribuito con mercede giornaliera quei lavori che credano conveniente.

Esse devono tenere nota in separati registri:

1. Dei rapporti mensili *degli ispettori*;

2. Dei rapporti mensili degli ingegneri provinciali;

3. Dei rapporti quindicinali dei capisquadra;

4. Dei numeri verificati dai capisquadra in ciascun mulino durante il trimestre.

Art. 4. Spetta alle direzioni il deliberare, sulla proposta negli ingegneri provinciali:

1. Sulla circoscrizione delle zone di verificazione e dei circoli di sorveglianza dei contatori applicati, come pure sull'organizzazione del relativo servizio;

2. Sulla classificazione dei mulini secondo la qualità e la potenza degli apparecchi ed il sistema di macinatura;

3. Sulla determinazione e sulla revisione delle quote fisse a pagarsi dai mugnai per ogni cento giri di macina;

4. Sull'accettazione delle perizie giudiziali per la determinazione o revisione delle quote, o sull'appello da esse.

Art. 5. Il direttore fa al Ministero le proposte per la nomina degli ingegneri aggiunti agli uffici provinciali, dei capiofficina, dei computisti e dei magazzinieri.

Nei primi cinque giorni di ciascun mese egli deve trasmettere al Ministero delle Finanze una relazione sull'andamento dei vari rami del servizio tecnico, sui progressi ottenuti nella applicazione della tassa col mezzo del contatore, sugli ostacoli incontrati, e proporre quelle nuove disposizioni che ravvisi convenienti per migliorare l'andamento del servizio.

Art. 6. Il direttore esercita la sorveglianza sopra gli uffici tecnici provinciali, ed in generale su tutto l'andamento del servizio tecnico, col mezzo degli ingegneri ispettori da lui dipendenti.

Gli ingegneri ispettori devono vigilare su tutto il personale tecnico, dirigerlo ed istruirlo in modo da mantenere unità nell'indirizzo del servizio.

Essi devono visitare frequentemente gli uffizi provinciali, ed al fine di ogni mese riferire al direttore il risultato delle loro osservazioni.

Art. 7. L'ingegnere provinciale dirige il servizio tecnico della provincia, ed è il solo responsabile di fronte al direttore.

Egli può rivolgersi al prefetto per ottenere la remozione degli ostacoli che incontri nell'adempimento del suo mandato, e deve informarlo di quanto interessi l'ordine pubblico, e dargli ragguaglio degli affari sopra i quali venisse richiesto.

A lui spetta il preparare e sottoporre l'approvaziane del direttore i progetti dei provvedimenti indicati all'articolo 4 ed inoltre:

1. Provvedere all'applicazione dei contatori;

2. Far eseguire i lavori nei mulini per renderli atti a ricevere il contatore.

3. Dirigere il servizio di sorveglianza, di verificazione e di conservazione dei contatori;

4. Liquidare le rate di tassa dovute in base alle indicazioni dei contatori;

5. Ripartire i vari servizi tra i suoi dipendenti in modo che ognuno di essi sia addetto ad un ramo speciale;

6. Ordinare lavori e provviste per cui la spesa non ecceda le lire 200.

Art. 8. L'ingegnere provinciale deve, al fine di ogni mese, riferire al direttore sull'andamento del servizio ed intorno ai miglioramenti che creda potersi introdurre sia nel servizio sia nella costruzione dei contatori e del materiale accessorio.

§ 2. — *Personale retribuito con stipendio annuo*

Art. 9. Per essere nominato ingegnere aggiunto è necessario:

1. Non avere oltrepassata l'età di anni 30;

2. Avere compiuto il corso regolare teorico-pratico di studi matematici ed inoltre quello di studi presso una delle scuole di applicazione degli ingegneri del Regno, ed ottenuto il diploma di libero esercizio.

Art. 10. Gli ingegneri ispettori sono scelti fra i più distinti ingegneri provinciali; gli ingegneri provinciali fra i più distinti ingegneri aggiunti, avuto riguardo all'anzianità nel caso di parità di merito.

Art. 11. Gli ingegneri ispettori e gli ingegneri provinciali dipendono dalla direzione; i provvedimenti che li riguardano sono dati dal Ministero sulla proposta del direttore.

Gli impiegati delle direzioni e degli uffici provinciali dipendono dal capo dell'ufficio al quale sono addetti, ed a proposta del medesimo sono presi tutti i provvedimenti che li riguardano.

Art. 12. Le mancanze degli impiegati sono punite:

a) Coll'ammonizione;
b) Colla sospensione;
c) Colla dispensa dal servizio;
d) Colla destituzione.

La prima di queste pene può essere inflitta dal direttore.

Gli impiegati nominati con decreto ministeriale possono essere sospesi dal direttore per tempo non eccedente i giorni quindici.

All'applicazione delle altre pene provvede il Ministero delle Finanze sulla proposta del direttore.

Art. 13. I computisti presso le direzioni incaricati dei pagamenti ed i magazzinieri prestano una cauzione di lire 2000.

§ 3. — *Personale retribuito con mercede giornaliera.*

Art. 14. Per essere accettato in uno dei posti retribuiti con mercede giornaliera è necessario provare:

1. Di avere sempre tenuta una condotta morale inappuntabile;

2. Di saper leggere e scrivere;

3. Di non avere più di 35 anni d'età;

4. Di essere di robusta complessione, non affetto da alcuna *infermità*, e specialmente di essere dotato di buona vista;

5. Di appartenere ad una Società di mutuo soccorso per il caso di malattia e di vecchiaia.

Art. 15. Prima dell'accettazione definitiva è oltre necessario subire una prova di quattro settimane almeno, e dimostrare in essa attitudine al posto cui si aspira.

Durante la prova si corrisponde all'aspirante una mercede che il direttore determina entro i limiti stabiliti dalla tabella *B* annessa al Regio decreto 13 marzo 1870.

Art. 16. L'aspirante ad un posto che richieda la qualità di operaio meccanico, deve presentare certificati dai quali risulti la durata e la natura dei lavori eseguiti in qualche officina, e provare di non esserne stato licenziato per cattiva condotta.

L'operaio aspirante al posto di capcsquadra deve inoltre avere, durante un anno almeno, lavorato in qualità di capocottimista o di caposquadra in un'officina meccanica di qualche importanza.

Art. 17. Le promozioni dall'una all'altra classe della tabella *B* annessa al Regio decreto 13 marzo 1870 si fanno dal direttore sulle proposte che l'ingegnere provinciale fa due volte l'anno.

Per ottenere la promozione è necessario:

1. Avere un anno di servizio nella stessa classe;

2. Avere prestato lodevole servizio durante l'anno;

3. Non essere negli ultimi sei mesi incorso in alcuna pena.

Art. 18. Le mancanze commesse dal personale retribuito con mercede giornaliera sono punite secondo i casi:

a) Coll'ammonizione verbale o scritta;
b) Colla ritenuta di parte della mercede;
c) Colla sospensione dell'intera mercede da uno a tre giorni, con obbligo di lavorare;
d) Col rinvio.

Le punizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) sono raddoppiate in caso di recidiva. Alla seconda recidiva può farsi luogo al rinvio.

Art. 19. Il rinvio ha sempre luogo nei casi di:

1. Infedeltà;
2. Insubordinazione;
3. Disobbedienza grave;
4. Assenza dal posto non autorizzata;
5. Cattiva condotta notoria;
6. Stato di ubbriachezza;
7. Debiti moltiplicati;
8. Negligenza abituale;
9. Incapacità;
10. Mancanza di lavoro.

Art. 20. Il rinvio è inflitto dal direttore.

Le altre pene sono inflitte dall'ingegnere provinciale.

In caso d'urgenza l'ingegnere provinciale può ordinare la sospensione dal lavoro, riferendone al direttore per il provvedimento definitivo.

§ 4. — *Locali e materiale per il servizio tecnico.*

Art. 21. I locali, i mobili, gli utensili, le materie prime e le macchine occorrenti alle direzioni sono provviste dal Ministero delle Finanze sulla proposta del direttore.

I locali ed i mobili occorrenti agli uffici provinciali, ed i locali per uso di magazzino di deposito dei contatori e materiali accessori, sono provvisti a cura dell'Intendenza di finanza, sulla richiesta della direzione.

Art. 22. Il magazziniere presso la direzione è responsabile del materiale a lui affidato, e ne deve tener nota sia all'entrata che all'uscita dal magazzino.

Art. 23. L'ingegnere aggiunto, preposto dall'ingegnere provinciale al servizio dei contatori, deve tenere in evidenza la situazione dei contatori applicati nei mulini, esistenti in magazzino o depositati presso gli operai verificatori, e del materiale relativo.

Sotto la sua dipendenza e responsabilità un operario verificatore esercita le funzioni di magazziniere, e deve:

1. Provvedere alla conservazione del materiale;

2. Fare le spedizioni ordinate dall'ingegnere.

Art. 24. Per la contabilità del materiale, l'ingegnere tiene un registro di entrata ed uscita, nel quale nota gli oggetti introdotti in magazzino e quelli spediti.

Alla fine di ciascun mese l'ingegnere provinciale deve esaminare e vidimare questo registro.

Art. 25. Alla fine di ciascun trimestre l'ingegnere provinciale trasmette alla direzione un resoconto della quantità di ciascun oggetto distribuito, della rimanenza in magazzino, ed informa circa le sottrazioni od abusi che si fossero verificati.

CAPO II.

Adattamenti dei mulini ed applicazione dei contatori.

Art. 26. L'intendente determina quali sono le agenzie nelle quali si devono applicare i contatori, e quali i mulini a cui l'applicazione si debba fare, e comunica un elenco di questi all'ingegnere provinciale.

Art. 27. L'ingegnere provinciale visita i mulini, ne esamina le condizioni e giudica se l'applicazione dei contatori possa farsi senz'altro, ovvero se occorrano lavori di adattamento.

Quando occorrono lavori, egli prende nota delle opere da farsi, curando soprattutto che le medesime non rechino danno al mulino e lascino sufficiente spazio libero sul palo, perchè si possa ricambiare la macina e modificare qualsiasi altro organo del mulino.

Un elenco dei palmenti di ciascuna zona, attorno ai quali occorrono lavori, colla indicazione sommaria di questi e della spesa occorrente, viene trasmesso alla direzione per l'approvazione.

Art. 28. La direzione determina i lavori da farsi ad economia a cura degli uffici tecnici, e quelli da farsi per contratto.

L'elenco dei palmenti nei quali i lavori devono farsi per contratto, colla descrizione dei lavori e della spesa occorrente, e del tempo entro il quale devono essere eseguiti, viene trasmesso all'intendenza di finanza, la quale provvede per la stipulazione e l'approvazione del contratto secondo le norme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Dei contratti approvati è data copia all'ingegnere provinciale perchè ne curi l'esecuzione.

I lavori ad economia sono eseguiti sotto la direzione e responsabilità degli ingegneri provinciali, entro i limiti della spesa approvata.

Art. 29. Ultimati i lavori fatti ad economia o per contratto, l'ingegnere provinciale ne rende informata la direzione, la quale provvede per il collaudo dei medesimi.

Art. 30. La persona incaricata del collaudo compila nel locale stesso del mulino, processo verbale delle modificazioni introdotte, degli oggetti aggiunti, ed avverte l'esercente della responsabilità che gli incomberebbe per il risarcimento dei danni qualora distruggesse o mutasse i lavori eseguiti.

Il verbale (modulo n. 1), compilato in doppio originale, è firmato dalla persona incaricata del collaudo e dell'esercente, o da due testimoni se questi si rifiuta di firmarlo.

Uno degli originali è rimesso all'ingegnere provinciale, l'altro è consegnato all'esercente, e se questi ricusa di accettarlo è trasmesso al sindaco del comune, con dichiarazione che fu data notizia del contenuto all'esercente e che questi si ricusò di ricevere il verbale.

La persona incaricata del collaudo ne dà atto nello stesso verbale, e se il lavoro fu eseguito per contratto trasmette copia del verbale all'intendente affinchè provveda al pagamento del prezzo.

Art. 31. Man mano che sono compiuti e collaudati i lavori nei mulini di una agenzia, l'ingegnere provinciale ne dà avviso alla direzione; questa trasmette i contatori ed i materiali occorrenti per l'applicazione, e mette a disposizione dell'ingegnere provinciale il numero necessario di capisquadra e di operai.

Art. 32. Compiuta l'applicazione dei contatori il caposquadra applica i sigilli alle diverse parti dei medesimi, quindi redige in doppio originale un verbale di consegna (modulo n. 2.), che viene firmato dall'esercente, oppure da due testimoni se questi vi si rifiuta.

Uno dei verbali è trasmesso all'ufficio tecnico provinciale, l'altro è consegnato all'esercente, e se questi si rifiuta di accettarlo viene trasmesso al sindaco del comune, colla dichiarazione accennata nell'ultimo capoverso dell'articolo 30.

CAPO III.

Determinazione delle quote fisse.

Art. 33. Gli studi relativi alla determinazione delle quote fisse da pagarsi dal mugnaio per ogni cento giri di macina, sono fatti per Agenzia, e di regola contemporaneamente all'applicazione dei contatori.

Art. 34. Gli ingegneri incaricati degli studi relativi alla determinazione delle quote fisse devono anzitutto visitare il mulino e prendere nota delle condizioni in cui si trova.

In appositi quaderni devono tracciare una pianta quotata delle parti principali dei mulini, apporre un numero a ciascun palmento e registrare tutte le notizie rilevate, e specialmente:

1. Denominazione e luogo in cui è posto il mulino;

2. Nome e cognome dell'esercente e del proprietario;

3. Numero dei palmenti, diametro e qualità delle macine;

4. Natura del motore e genere di trasmissione;

5. Qualità e dimensioni dei pali;

6. Forza in cavalli-vapore al palo di ciascun palmento nel tempo della visita, forza totale disponibile nel mulino, e metodo tenuto nella determinazione della forza;

7. Numero dei giri che suol fare al minuto ogni macina;

8. Sistema di macinatura seguito nel mulino;

9. Qualità del genere che si è soliti di macinare;

10. Quantità di farina prodotta per cento giri di macina, secondo le osservazioni fatte nel mulino.

Art. 35. Gli ingegneri devono inoltre prendere nota di quanto risulti o dal confronto con altri mulini, o da informazioni bene appurate, intorno alla condizione media annuale di ciascun mulino, e ciò principalmente rispetto alla portata dei corsi d'acqua.

Se i dati risultanti dalle osservazioni fatte, dal raffronto con altri mulini e dalle informazioni, non bastano a determinare le quote, l'ingegnere deve procedere ad esperimenti diretti.

Art. 36. Raccolte tutte le notizie relative ai mulini di una stessa Agenzia, l'ingegnere provinciale propone la classificazione dei palmenti secondo *la qualità e potenza degli apparecchi ed il sistema di macinatura*, e la quota fissa da attribuirsi a ciascuna classe di palmenti.

La proposta dell'ingegnere provinciale è sottoposta all'approvazione della Direzione.

Art. 37. Quando la forza disponibile nel mulino varia durante l'anno in modo da alterare il rapporto tra i giri di macina e la quantità di macinazione, si possono determinare due quote medie.

In tal caso la convenzione col mugnaio deve indicare in modo preciso le epoche nelle quali ciascuna delle quote deve servire di base alla tassa.

Art. 38. Prima di procedere ai lavori per la determinazione delle quote fisse nei mulini di un'agenzia, l'ingegnere prende i necessari concerti con gli ingegneri che hanno operato o che operano nelle agenzie limitrofe sia che appartengano alla stessa od a diversa provincia, procurando di ottenere la maggiore unità nel sistema di classificazione dei mulini e la più esatta perequazione delle quote.

Art. 39. Compiuti i lavori per la classificazione dei mulini e la determinazione delle quote, l'ingegnere provinciale riassume tutti quelli eseguiti nella sua provincia e redige un progetto complessivo che trasmette alla direzione con un rapporto indicante le basi delle operazioni fatte ed i concerti presi cogli ingegneri nelle provincie vicine.

Art. 40. La direzione esamina le proposte degli ingegneri, ordina, se lo crede, maggiori indagini od esperimenti, e vi fa le modificazioni necessarie per ottenere la perequazione tra i mulini delle diverse provincie.

Art. 41. In base alle quote definitivamente determinate dalla direzione, l'ingegnere provinciale prepara i progetti delle convenzioni da proporsi agli esercenti, e li trasmette all'intendente di finanza.

L'intendente di finanza provvede, nei modi indicati nel regolamento 26 dicembre 1869, e dà *avviso all'ingegnere del giorno in cui avranno luogo le proposte agli esercenti e delle stipulazioni che fossero seguite.*

Art. 42. Quando l'esercente non accetta la convenzione e si promuove la perizia giudiziale, l'ingegnere provinciale rappresenta l'amministrazione, e dà ai periti le spiegazioni necessarie sia per rendere ragione dell'operato di questa, sia per confutare le contrarie osservazioni degli esercenti.

Art. 43. Delle quote determinate dai periti l'intendente dà avviso all'ingegnere provinciale, e questi, sentita la direzione, dichiara se debbansi accettare, ed in caso affermativo prepara nuovamente il progetto di convenzione.

Se la direzione crede non accettabile il giudizio dei periti, l'intendente provvede ad interporre appello.

Art. 44. Le revisioni delle quote fisse hanno luogo ogni 12 mesi a contare da quello in cui la tassa cominciò ad essere commisurata in base alle indicazioni del contatore.

Possono inoltre aver luogo prima del detto termine se si verificano *nuovi fatti straordinari od imprevisti.*

Art. 45. Nel corso dell'anno l'ingegnere deve rendersi conto del modo col quale funzionano le quote determinate, e se non si verifichi sperequazione fra i mulini.

A tal fine, ogni qualvolta abbia ragione di credere che in qualche mulino non si riscuota la tassa secondo la tariffa stabilita dalla legge, egli deve, con indagini accurate, e, quando occorra, con visite od anche con esperimenti diretti, formarsi un esatto criterio delle condizioni di quel mulino, soprattutto rispetto alla variabilità della forza motrice.

Le osservazioni fatte e le notizie raccolte in ciascun mulino durante l'anno, sono con cura notate in apposito registro ed in foglio separato per ogni mulino.

Art. 46. Le proposte per la revisione annuale delle convenzioni che l'ingegnere provinciale creda dover fare, saranno da lui trasmesse alla Direzione tre mesi prima della scadenza del termine, di cui nella prima parte dell'articolo 44, e si procederà nel resto come è prescritto agli articoli 40 e seguenti.

La nuova proposta di convenzione deve essere comunicata all'esercente due mesi prima della scadenza del detto termine.

Art. 47. La domanda di revisione annuale per parte dell'esercente deve essere presentata all'agente delle imposte entro il termine stabilito nell'alinea dell'articolo precedente.

Art. 48. La domanda dell'esercente deve contenere oltre alle ragioni che lo spingono a farla, le variazioni che egli propone. La domanda è dall'agente trasmessa all'intendente di finanza e da questi all'ingegnere provinciale.

L'ingegnere esamina e sottopone all'approvazione del direttore la proposta di convenzione. Si procederà nel resto come è prescritto agli articoli 40 e seguenti.

Art. 49. Le revisioni delle quote per fatti straordinari ed imprevisti, tanto nell'interesse delle Finanze, quanto sulla domanda degli esercenti, sono fatte nei modi e colle forme indicati per le revisioni annuali.

CAPO IV.

Sorveglianza, conservazione e verificazione dei contatori e liquidazione della tassa.

Art. 50. Il servizio di sorveglianza, conservazione e verificazione dei contatori è eseguito da operai verificatori e sorvegliato da capisquadra, sotto la direzione e responsabilità dell'ingegnere provinciale.

Art. 51. La circoscrizione delle zone di verificazione dei contatori applicati, cui deve estendere la sua azione ciascun operaio verificatore, e dei circoli di sorveglianza per ciascun caposquadra, sono determinate dalla Direzione sulla proposta dell'ingegnere provinciale.

Art. 52. Nelle zone di verificazione e nei circoli di sorveglianza di una provincia, possono anche comprendersi mulini posti in altra provincia quando ciò sia riconosciuto necessario al buon andamento del servizio.

In questo caso i verbali, di cui in appresso, sono trasmessi dall'operaio verificatore all'ingegnere provinciale da cui dipende.

L'ingegnere provinciale nota quei verbali in separato registro, e procede alla liquidazione della tassa in conto a parte, che trasmette prima della scadenza di ciascuna rata all'intendente della provincia in cui i mulini sono situati.

Art. 53. Compiuta l'organizzazione del servizio di sorveglianza e conservazione dei contatori, l'ingegnere provinciale ne rende avvertito l'intendente, e questi, per mezzo dell'agente delle imposte, notifica agli esercenti dei mulini forniti del contatore il luogo ove risiede il verificatore, avvertendoli che al medesimo dovranno rivolgersi in caso di guasti, secondo il prescritto dell'art. 5 della legge 7 luglio 1868, e degli articoli 13 e 14 del regolamento approvato con R. decreto 26 dicembre 1869.

Art. 54. Principali doveri dell'operaio verificatore sono:

1. Verificare almeno una volta alla settimana i numeri segnati dai contatori;

2. Recarsi ai mulini ogniqualvolta avvengono guasti nel contatore od occorrono riparazioni ai mulini;

3. Togliere e sostituire i contatori che riconoscesse guasti nel meccanismo, riparare, ripulire o premunire quelli che hanno subito o minacciano di subire guasti nelle parti esterne, e specialmente nei sigilli e nei mezzi di ritegno.

È vietato al verificatore di rompere i sigilli apposti dal caposquadra all'apparecchio numeratore, sotto pena dell'immediato licenziamento, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale in caso di dolo.

Art. 55. Nelle visite ai mulini l'operaio verificatore deve sempre osservare:

1. I distintivi dei contatori applicati;

2. Il numero segnato da ciascuno di essi;

3. Se contino, ed in caso di guasti se vi sia luogo a credere essere avvenuti per colpa o deliberato proposito dell'esercente;

4. Se i sigilli ed i mezzi di ritegno non abbiano subito alterazioni;

5. Se ogni parte del meccanismo sia in buon ordine.

Art. 56. Delle verificazioni eseguite l'operaio compila verbale in doppio originale, conforme al modello n. 3.

Uno degli originali è rimesso all'esercente, l'altro è trasmesso all'ingegnere provinciale.

Art. 57. L'invito dell'esercente all'operaio perchè si rechi a visitare i guasti avvenuti nel contatore, od a toglierlo per far luogo a riparazioni nel mulino, deve essere fatto per iscritto conforme al modello n. 6, e l'operaio deve sempre aderirvi immediatamente.

Art. 58. Se i guasti sono nei ritegni o nei sigilli, od in qualunque altra parte esterna del contatore, l'operaio deve ripararli sollecitamente; se sono nel meccanismo interno, deve togliere il contatore dal palo e verificare il numero che segna.

In ambo i casi l'operaio nota in verbale conforme al modello n. 5, redatto in doppio originale, la natura dei guasti riscontrati e le riparazioni eseguite.

Uno degli originali viene rimesso all'esercente, l'altro è trasmesso all'ingegnere provinciale, e sul medesimo l'operaio deve notare se creda che i guasti siano derivati da causa accidentale, o da colpa o dolo dell'esercente.

Art. 59. Quando le riparazioni non possano farsi sul luogo, e non si abbia altro contatore da sostituire a quello guasto, se l'esercente dichiara di sospendere la macinazione sino a che non sia ripristinato il contatore, l'operaio sigilla le macine e fa di ciò risultare nel verbale modello num. 5, indicato nell'articolo precedente.

Art. 60 Il contatore guasto è portato dall'operaio alla propria residenza. Se egli può disporre di altro contatore, deve tosto recarsi a collocarlo in luogo del contatore guasto, in caso diverso deve immediatamente chiederne uno al caposquadra od all'ingegnere provinciale, secondo le istruzioni che avrà in proposito ricevute.

Art. 61. Dell'applicazione del nuovo contatore si fa risultare con verbale conforme al modello n. 7, nel quale si nota il giorno dell'applicazione ed il numero segnato dal contatore.

Un originale del verbale è rimesso all'esercente, l'altro è trasmesso all'ingegnere provinciale.

Art. 62. Se occorrono riparazioni al mulino, l'operaio toglie il contatore ed esamina se funziona regolarmente e se i sigilli ed i ritegni sono intatti.

Il contatore è accuratamente ripulito, e dato in custodia all'esercente, le macine vengono sigillate, e si prendono inoltre le misure necessarie ad impedire la macinazione di contrabbando come prescrive l'art. 14 del regolamento 26 dicembre 1869.

Art. 63. Della rimozione del contatore, del numero segnato dal medesimo, dell'apposizione dei sigilli alle macine e delle altre misure prese per impedire la macinazione di contrabbando è compilato processo verbale conforme al modello n. 5, come è disposto all'art. 58.

Art. 64. Quando l'esercente vuol riattivare il mulino, ne dà avviso all'operaio con lettera conforme al modello n. 6.

L'operaio deve immediatamente recarsi al mulino, applicare il contatore, compilando il verbale modello num. 7, e togliere i sigilli e gli altri impedimenti posti alla macinazione.

Se le riparazioni fatte impediscono l'applicazione del contatore, l'operaio avverte l'esercente che i sigilli e gli altri impedimenti alla macinazione non saranno tolti sino a che il mulino sia posto in grado di ricevere il contatore.

Art. 65. L'operaio verificatore ha inoltre il dovere di eseguire tutte le visite che gli siano prescritte dall'ingegnere provinciale o dal caposquadra, e di recarsi in quei mulini nei quali gli risulti essersi commessa qualche irregolarità.

Art. 66. Ogni sera, l'operaio deve notare in un registro (mod. n. 8) i numeri segnati dai contatori letti nella giornata e trasmettere all'ingegnere provinciale i corrispondenti verbali.

Art. 67. L'operaio verificatore è responsabile della conservazione degli utensili, degli oggetti di corredo e dei contatori di ricambio che gli vengono affidati.

Nell'immetterlo in servizio il caposquadra, in presenza dell'operaio, compila in doppio esemplare l'inventario degli oggetti che gli vengono dati in consegna.

In seguito, ogniqualvolta gli occorrano utensili, oggetti di corredo, o contatori di ricambio, l'operaio ne fa richiesta all'ingegnere provinciale col modello n. 13.

L'ingegnere provinciale avverte l'operaio dell'invio degli oggetti, mediante una lettera conforme al modello n. 14.

Il verificatore, riscontrati gli oggetti, ne fa ricevuta con lettera (mod. 15) all'ingegnere provinciale e se ne dà caricamento contrapponendo alla matrice della richiesta la lettera d'avviso che li accompagnava.

Art. 68. I principali doveri del caposquadra sono:

1. Indirizzare e sorvegliare gli operai verificatori nel servizio che è loro affidato;

2. Eseguire le riparazioni ordinarie ai contatori guasti.

Art. 69. Il caposquadra, almeno una volta ogni due settimane, deve recarsi presso ciascuno degli operai verificatori da esso dipendenti, ed una volta almeno ogni trimestre in tutti i mulini del circolo, ed eseguire inoltre le verifiche straordinarie che gli venissero ordinate dall'ingegnere provinciale.

Nelle visite agli operai verificatori deve dar loro tutte le istruzioni necessarie a porli in grado di compiere regolarmente il loro servizio.

Art. 70. Il caposquadra deve esaminare se il materiale indicato nell'inventario tenuto dall'operaio corrisponde a quello esistente presso il medesimo, e se è conservato colla necessaria cura.

Egli esamina i contatori guasti che trovi depositati nel magazzeno dell'operaio, prende nota del distintivo e del numero segnato da ciascuno dei medesimi, eseguisce tutte le riparazioni che gli sono possibili, appone il suo sigillo all'apparecchio numerico e prende nota del numero segnato dai contatori riparati. Provvede inoltre perchè siano spediti all'ingegnere provinciale i contatori che non possono ripararsi sul luogo.

Art. 71. Le riparazioni eseguite e le disposizioni date sono dal caposquadra inscritte nel registro mod. n. 10 tenuto presso ciascun operaio verificatore.

Una delle bollette staccate da questo registro è dal caposquadra inviata all'ingegnere provinciale, l'altra alla Direzione tecnica.

Egli deve eseguir tale operazione prima di lasciare la residenza dell'operaio.

Art. 72. Nelle viste ai mulini il caposquadra eseguisce i riscontri prescritti per gli operai verificatori e nota i numeri segnati dal contatore sul registro a ciò destinato, mod. num. 9.

Ogni sera poi stacca da tale registro le bollette corrispondenti ai mulini visitati, e ne trasmette una all'ingegnere provinciale, l'altra alla Direzione.

Art. 73. Il caposquadra, ogniqualvolta riscontra qualche irregolarità nel mulino, deve tosto eseguire presso l'operaio verificatore le più precise indagini per scoprire se questi abbia fatto il proprio dovere, e deve dare tutte le disposizioni che crederà opportune.

Delle indagini fatte e delle istruzioni date fa cenno nel registro e nel modo indicati all'articolo 71.

Art. 74. I verbali di verificazione degli operai verificatori e dei capisquadra, sono esaminati dall'ingegnere provinciale, e se regolari, riportati nel registro, mod. num. 11.

Se i verbali sono irregolari, egli deve rimandarli all'operaio od al caposquadra, affinchè li rettifichino.

Art. 75. L'ingegnere provinciale deve pure esaminare i rapporti e le notizie che gli pervengono dagli operai e dai capisquadra, e quando lo ravvisi opportuno, deve farne argomento di proposte alla Direzione.

Art. 76. L'ingegnere provinciale provvede perchè siano riparati nel suo magazzino i contatori inviati dai capisquadra, e quando trattasi di riparazioni che non possono eseguirsi coi mezzi di cui si dispone, li trasmette alla Direzione tecnica da cui dipende.

Art. 77. Alle scadenze delle rate di pagamento l'ingegnere provinciale liquida l'ammontare della tassa dovuta da ciascun esercente in base alle risultanze del registro delle verificazioni, e trasmette all'Intendenza l'elenco delle somme dovute perchè ne curi la riscossione.

CAPO V.

Servizio di ispezione.

Art. 78. Gli ingegneri ispettori devono rendersi esatto conto dell'andamento del servizio ed esaminare specialmente:

1. Se il personale tecnico adempia ai proprii doveri;

2. Se siano regolarmente tenuti tutti i registri prescritti dal presente regolamento;

3. Se il materiale esistente nei magazzini corrisponda esattamente a quello indicato nei registri, che devono vidimare ad ogni loro visita.

Devono pure esaminare, quando ne abbiano ricevuto incarico dalla direzione:

1. I progetti dei lavori di adattamento dei mulini;

2. L'esecuzione di quei lavori che abbiano ricevuto incarico di collaudare;

3. Il sistema seguito per la classificazione dei mulini e la determinazione delle quote fisse.

Art. 79. Rispetto alla determinazione delle quote fisse l'ingegnere ispettore deve esaminare se si eseguirono le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti; deve pure accertare se i risultati ottenuti non diano prova od indizio di sperequazione.

Art. 80. Gli ingegneri ispettori devono proporre al direttore tutti i provvedimenti dei quali riconoscano il bisogno.

Essi notano in apposito giornale le osservazioni fatte e le disposizioni date. Al fine di ogni mese trasmettono al direttore un sunto del loro giornale, ed un rapporto sull'andamento del servizio in ciascuna provincia, e sui provvedimenti che fosse opportuno di dare.

Devono inoltre dare le più precise informazioni intorno alla condotta, alla capacità ed alle speciali attitudini del personale tecnico.

CAPO VI.

Pagamento delle spese.

Art. 81. Le spese per il servizio tecnico della tassa sulla macinazione si distinguono in straordinarie ed ordinarie.

Art. 82. Le spese straordinarie sono quelle:

a) Per acquisto dei contatori e parti di contatori;

b) Per il primo acquisto degli oggetti di corredo e di quelli necessari per l'applicazione e manutenzione dei contatori;

c) Per lavori di adattamento dei mulini;

d) Per la prima determinazione generale delle quote.

Art. 83. Le spese ordinarie sono:

a) Stipendi del personale retribuito con assegno annuo;

b) Mercedi al personale retribuito in ragione di giornate di lavoro;

c) Spese d'ufficio;

d) Spese per affitto di locali;

e) Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori ed ingegneri;

f) Indennità di viaggio e soggiorno ai capisquadra ed agli operai verificatori;

g) Spese di trasporto dei contatori;

h) Spese per la manutenzione dei contatori e del materiale accessorio;

i) Spese impreviste.

Art. 84. Al pagamento degli stipendi annui, degli assegni annui per spese d'uffizio e degli affitti di locali, si provvede secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato per le spese fisse.

Art. 85. Al pagamento delle spese che risultino dovute in dipendenza di contratto, si provvede con mandati spediti dal Ministero colle forme stabilite dal regolamento generale di contabilità.

Art. 86. Le Direzioni sono autorizzate a provvedere alla liquidazione e al pagamento:

1. Delle indennità di viaggio e soggiorno agli ingegneri ed agli ispettori;

2. Delle mercedi e delle indennità di viaggio e soggiorno al personale retribuito a mercede giornaliera, addetto alla Direzione;

3. Della spesa per i trasporti di contatori da essa ordinati;

4. Della spesa di manutenzione dei contatori e materiale accessorio, cui non sia provvisto per contratto;

5. Delle spese che non eccedono le lire 1000.

Art. 87. Gli uffici provinciali sono autorizzati a provvedere alla liquidazione e al pagamento:

1. Delle indennità di viaggio e soggiorno al personale retribuito con stipendio annuale, da essi dipendente;

2. Delle mercedi ed indennità di viaggio e soggiorno al personale retribuito in ragione di giornate di lavoro;

3. Delle spese per trasporti di contatori per i servigi da essi dipendenti;

4. Delle spese anticipate per corrispondenza al personale da essi dipendente;

5. Delle spese che non eccedono le lire 200.

Art. 88. Al finire di ciascuna settimana, il computista, in base alle note giornaliere spedite dal caposquadra, compila uno stato delle mercedi dovute al personale retribuito in ragione di giornate di lavoro.

Art. 89. Le giornate di lavoro sopra gli stati settimanali sono notate in quarti, e partitamente giorno per giorno nelle colonne appositamente destinate.

È vietata l'indicazione complessiva nella colonna del totale delle giornate.

Art. 90. I nomi degli operai devono essere scritti sugli stati settimanali sempre nello stesso ordine, e numerati col rispettivo numero di matricola.

Chi cessa dal servizio è ancora portato nominativamente e senza indicazione di credito per la settimana susseguente. A fianco del nome si indicherà la causa della variazione.

È pure segnato nello stato delle mercedi, ma senza indicazione di credito, chi è sospeso dalle sue funzioni o mancò al lavoro per malattia od altra causa, annotandovi a fianco la causa per cui non percepisce mercede.

Per gli operai sottoposti alla ritenuta sulla mercede, si nota la parte ancora dovuta, e la data in cui fu inflitta la pena.

Art. 91. Per i lavori dati dai direttori a cottimo al personale retribuito a mercede giornaliera, gli stati settimanali indicano per ciascun operaio la quantità e la qualità dei lavori fatti, la misura del prezzo dei medesimi e la somma totale dovuta per la settimana, in base alle note giornaliere (mod. n. 20).

Art. 92. Il pagamento degli operai verificatori e dei manovali è fatto dai capisquadra ai quali il computista trasmette copia dello stato settimanale.

Per il pagamento suddetto gli uffici provinciali pongono a disposizione dei capisquadra un fondo di anticipazione corrispondente al presuntivo importare delle spese di due settimane.

Sullo stesso fondo i capisquadra possono pagare quelle minute spese alle quali, per maggior sollecitudine, l'ingegnere provinciale abbia loro dato incarico di provvedere.

I capisquadra sono responsabili delle anticipazioni ricevute e dei pagamenti eseguiti, e rendono ogni settimana il conto all'ingegnere provinciale.

Art. 93. Al pagamento delle spese indicate agli art. 86 ed 87 si provvede mediante anticipazioni fatte alle Direzioni ed agli uffici provinciali, secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità dello Stato.

Queste anticipazioni sono commisurate sui presunti bisogni di un bimestre, che il Ministero determina sulla proposta delle Direzioni e degli uffici provinciali (mod. n. 19).

Le domande per le anticipazioni sono trasmesse dagli uffizi provinciali al Ministero per mezzo delle Direzioni, le quali riconoscono se le previsioni dell'ufficio provinciale corrispondono ai bisogni del servizio.

Art. 94. La spedizione del mandato di anticipazione è fatta dal Ministero a favore rispettivamente delle Direzioni tecniche e degli uffici provinciali.

Art. 95. Al principio ed alla metà di ciascun mese la Direzione e l'ufficio provinciale formano il conto delle spese pagate nella quindicina (mod. 21), e con tutti i documenti giustificativi lo inviano al Ministero.

I conti degli uffici provinciali sono trasmessi al Ministero per mezzo della Direzione tecnica, la quale, se li riconosce ammissibili, li vidima.

Art. 96. Il Ministero delle Finanze, se il conto è regolare, provvede per il rimborso delle spese

fatte, reintegrando il fondo di anticipazione originariamente concesso.

Art. 97. Della spedizione dei mandati di anticipazione, e di quella dei mandati di rimborso, il Ministero delle Finanze avverte l'ufficio a favore di cui sono spediti.

Dei mandati spediti a favore degli uffici provinciali si dà pure avviso alla Direzione.

Art. 98. Le partite di spese che offrano motivi di osservazione, sono diffalcate dall'ammontare del conto, ed i documenti su cui cada quistione sono restituiti all'ufficio che li ha trasmessi. Questi potrà riprodurli nel conto quindicinale successivo colle opportune giustificazioni.

Le altre partite vengono liquidate e rimborsate.

Art. 99. Alla fine di ogni anno, in base alle risultanze dell'ultimo conto quindicinale, il Ministero delle Finanze regolarizza le anticipazioni accordate o mediante rimborso di quanto si fosse in più pagato, o mediante restituzione al Tesoro delle rimanenze di fondo.

CAPO VII.

Disposizioni diverse.

Art. 100. Possono corrispondere in franchigia postale per ragioni di servizio:

a) I direttori tecnici col Ministro delle Finanze, coi prefetti, coi sottoprefetti, cogli intendenti di finanza e col personale tecnico da essi dipendente.

b) Gli ingegneri ispettori colle direzioni tecniche da cui dipendono, cogli intendenti di finanza e col personale tecnico dipendente dalla direzione.

c) Gli ingegneri provinciali di una stessa direzione fra loro, colla direzione da cui dipendono, coi prefetti, coi sottoprefetti, coi sindaci, cogli intendenti di finanza e col personale tecnico da essi dipendente.

d) I capisquadra colla direzione, cogli ingegneri provinciali da cui dipendono e cogli operai verificatori.

e) Gli operai verificatori coll'ingegnere provinciale e col caposquadra da cui dipendono.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Avviso.

Si prevengono i signori maestri che desiderano attendere alla composizione e direzione della messa funebre, da celebrarsi il 29 luglio 1870 nella Metropolitana di Torino, in commemorazione della morte del Magnanimo Re Carlo Alberto, che potranno presentare le loro domande alla Divisione 5ª di questo Ministero fino a tutto il 30 aprile p. v.

Per detta messa il Ministero accorda il premio di lire 900, rimanendo a carico del maestro compositore tutte le spese, sia per la copiatura delle parti di canto e d'orchestra, sia per le retribuzioni dei cantanti e suonatori.

Firenze, addì 30 marzo 1870.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
MIRAGLIA.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

GRAN BRETAGNA

Londra, 31 marzo. — La Camera dei lords si è radunata in Comitato per discutere il *bill* per la preservazione della pace in Irlanda. Vennero presentati e approvati parecchi emendamenti di poca importanza, proposti per lo più da lord Dufferin. È stata approvata una nuova clausola con cui viene conferita al lord luogotenente la facoltà di rivocare il permesso di tenere o portare armi nei distretti che verranno sottoposti alla nuova legge.

Riguardo agli articoli della legge concernenti la stampa, lord Lyveden interrogò il ministero, se veramente la legge esistente sia stata provata e riconosciuta insufficiente prima di conferire nuovi e così ampii poteri all'autorità esecutiva in Irlanda. L'interpellante è mosso a fare questa interrogazione dacchè, per provare l'indole sediziosa della stampa in Irlanda, non vennero citati che due articoli di uno stesso giornale.

Lord Granville risponde che non si vollero fare citazioni di articoli sediziosi in numero maggiore di quanto fosse necessario. È vero, soggiunge lord Granville, che è cosa umiliante il dover presentare al Parlamento disposizioni siffatte riguardo alla stampa; ma il governo non ha indietreggiato rimpetto a un suo imperioso dovere.

Il duca di Abercorn sostiene vigorosamente le clausole relative alla stampa, e così pure lord Dunsany. Lord Clanricarde esprime la speranza che la legge verrà eseguita con imparzialità.

Sulla clausola 29, in virtù della quale i giornali stampati e pubblicati in Irlanda, i quali contengono articoli sediziosi ed eccitanti alla rivolta, potranno essere sequestrati, lord Dufferin propone un'aggiunta, colla quale si prescrive che, quando un foglio stampato anche fuori d'Irlanda, e contenente articoli siffatti, venga ivi pubblicato o posto in circolazione, possano gli esemplari di quel foglio essere sequestrati dovunque si trovino.

Lord Salisbury muove qualche dubbio sulle parole: « dovunque si trovino », e interroga se con questa frase si potrebbe sequestrare un foglio del *Times*, perchè citasse per avventura qualche articolo sedizioso.

Il lord cancelliere opina che nulla potrebbe giustificare un sequestro di giornale in Inghilterra, in virtù di una legge fatta solamente per l'Irlanda.

Sorge un nobile lord a dire che senza dubbio anche il *Times* potrebbe essere sequestrato in Irlanda.

La clausola 29 è approvata coll'aggiunta di lord Dufferin.

Dopo il comitato, il *bill* fu quindi portato alla Camera, letto per la terza volta e approvato.

— La Camera dei Comuni si è radunata in comitato sul *bill* agrario per l'Irlanda. Dopo lunghissima discussione, venne approvata la clausola prima, relativa al dar forza di legge alla così detta usanza di Ulster.

FRANCIA

Il *Journal Officiel* pubblica il rapporto del guardasigilli all'imperatore sulla amministrazione della giustizia criminale in Francia ed in Algeria nell'anno 1868.

— Il *Journal des Débats* così parla della situazione riguardo allo sciopero degli operai del Creuzot in data 1° aprile:

Stando a due dispacci che si sono ricevuti stamattina dall'*Agenzia Havas*, la situazione del Creuzot non è ancora migliorata. Il numero dei minatori scesi nei pozzi sarebbe oggi meno considerevole di ieri, ed il corrispondente dell'*Havas* attribuisce questo risultato ad intimidazioni esercitate sugli operai. Tutte le officine, dalle miniere in fuori, sembrano essere in piena attività, e le disposizioni non sono ostili che fra i minatori. Le donne soprattutto si mostrano molto esaltate. La truppa dà prova di gran sangue freddo ed evita con cura ogni collisione.

— Si legge nella *Gazette des Tribunaux* del 1° andante:

Malgrado tutta la diligenza spiegata dal magistrato incaricato dell'istruttoria del processo pel complotto contro la sicurezza dello Stato, è probabile che tale istruttoria durerà ancora a lungo, forse altre sei settimane. Ogni giorno, nuovi elementi vengono ad aggiungersi a quelli già raccolti dalla giustizia. È in presenza delle informazioni fornite nel corso della inchiesta, che il giudice d'istruzione Bernier ha decretato ventinove mandati di arresto e di perquisizione, messi in esecuzione di questi giorni. Soli diciassette degli incolpati sono stati arrestati; la maggior parte di essi trovasi involta nelle agitazioni politiche di questi ultimi tempi.

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

Vienna, 1° aprile. — La Commissione per la risoluzione galliziana tenne una lunga seduta, in cui venne approvato il progetto di legge sulle così dette elezioni in via di necessità (*Nothwahlgesetz*), ad eccezione dell'ultimo capoverso, del tenore seguente: « Il mandato del deputato eletto in tal modo spira contemporaneamente a quello degli altri deputati eletti dalla Dieta. »

La Commissione confessionale della Camera dei deputati si è occupata del progetto di una legge di religione proposto dal signor Figuly. Siccome troppo breve è il tempo che rimane di questa sessione legislativa, perchè questa possa discutere tutta la legge, la Commissione si limitò ad approvare la risoluzione seguente: « si abbia nuovamente a invitare il Ministero ad abolire la patente del 5 novembre 1855 (cioè il concordato), in quanto ciò non sia già avvenuto in forza della legge fondamentale dello Stato e delle altre leggi di già promulgate in via costituzionale; e sia invitato a presentare nella prossima sessione legislativa un disegno di legge diretta a regolare direttamente le disposizioni contenute in detta patente, in quanto appartengono alla legislazione, conformemente alla legge fondamentale dello Stato. »

— 2 aprile. — La Camera dei deputati ha approvato senza discussione la proposta del signor Tinsi, affinchè non si eseguiscano più le elezioni complementari, in seguito della discussione dei deputati della Gallizia, nella Commissione per la risoluzione galliziana e in quella per la riforma delle imposte. Dopo breve discussione, si approvò il regolamento del notariato.

Anche il deputato polacco Mackowitz ha deposto il suo mandato.

NOTIZIE VARIE

Aprendosi questa sera a ore 7 e 1/2 la sessione straordinaria del Consiglio provinciale di Firenze, già annunziata da questa *Gazzetta*, nel palazzo di nuova sua residenza, si avverte che l'accesso del pubblico alla tribuna della sala delle sedute avrà luogo dalla porta N. 23 in Borgo degli Albizzi.

— Nel giornale di Pavia, il *Costituzionale*, del 2, si legge che il premio di fondazione Grassi venne quest'anno conferito da quel municipio al dottore Camillo Golgi per una memoria sull'alterazione dei vasi linfatici del cervello.

Lo stesso giornale annunzia che l'esecuzione del monumento a Panizza da erigersi in quella Università fu affidata dall'assemblea generale degli azionisti allo scultore Alessandro Martegani.

— Leggesi nel *Giornale di Napoli* del 2:

Il signor Maneglia, impiegato nell'opificio di Pietrarsa, ha presentato all'Istituto tecnico, e ci si dice intenda presentare anche all'Esposizione internazionale, un mobile di sua invenzione, per il quale ha chiesto dall'Istituto professionale di Torino il brevetto di privativa.

È un canterano (comò), contenente un letto da due persone, il quale all'occorrenza si spiega in un istante; ed una tavola, che tirata fuori copre il letto fino al petto di chi vi è coricato, e può servire da mensa e da scrittoio.

Il mobile è utilissimo in campagna, ne' collegi, negli appartamenti ristretti, e soprattutto su bastimenti. Infatti il signor Maneglia ha ricevuto molte commissioni da capitani di legni mercantili.

— Ci piace di annunziare, scrive il *Giornale di Sicilia* del 31 marzo, una deliberazione del Consiglio comunale di Menfi che gli fa non poco onore: quella di stanziare nel nuovo bilancio una somma in favore del signor Antonino Palminteri, nativo di quel comune, e alunno del nostro R. collegio di musica, affinchè egli possa mettere sulle scene una sua opera melodrammatica di già composta.

— Mercoledì ultimo continuando a Parigi la vendita delle collezioni San Donato erano esposti all'asta vetri di Venezia e di Boemia, maioliche italiane, smalti di Limoges, terre smaltate di Luca della Robbia, ecc. Un bel piatto ovale, fabbrica d'Urbino del secolo XVI, salì a lire 11,150. Un medaglione di Luca della Robbia, rappresentante la Vergine, il bambino Gesù e San Giovanni, fu aggiudicato a lire 3,250. Il totale della vendita fu di lire 38,086.

Giovedì 31 marzo venne la volta de' mobili, come stipi e tavole, incrostati o coperti di pietre preziose, tappeti, pitture su vetro, ecc. Una tavola fu portata a 48,500 lire; uno speccio a lire 32,000; uno stipo a lire 20,150; un altro stipo con mosaici di Firenze lire 17,900; una tavola con mosaici di Firenze lire 16,500; due colonne scannellate, di malachite, lire 17,600; i mosaici: Piazza di San Pietro a Roma, di Barberi, il Foro Romano, di Barberi, le Rovine di Pesto, di Rinaldi, furono venduti 11,000 lire caduno. Questa vendita ha prodotto la somma di lire 328,382.

— In Inghilterra è stato dato in luce un documento dal quale apparisce oltre al numero ed al titolo dei *bills* privati, anche la somma complessiva dei capitali che certe compagnie hanno chiesto alla Camera di poter emettere durante il 1869. Il numero di tali *bills* fu di 212, e la somma totale fu di 29,221,706 lire sterline (730,542,650 franchi.)

— La statistica agricola del Regno Unito per il 1869 è stata ora pubblicata. Durante questo periodo vennero messi a cultura 46,100,153 acri di terra. Nel 1868 non se ne erano messi che 45,652,545. Sopra i 12,000,111 acri seminati a grano di ogni sorta, 9,758,037 appartengono alla Gran Bretagna propriamente detta e 2,207,790 all'Irlanda. Nel 1869 lo spazio riservato alla cultura del grano nella Gran Bretagna è stato di 36,232 acri più esteso che nel 1868. La cultura dell'orzo e dell'avena vanno progressivamente estendendosi.

— A New York si è formata una compagnia di navigazione a vapore, il cui scopo è di mettere in regolare comunicazione le provincie dell'interno della Colombia e di Venezuela coll'oceano atlantico seguendo la via dell'Orenoco e dei suoi confluenti. I battelli che debbono prestar servigio sono già giunti alla Trinità, dalla quale isola partiranno seguendo il corso dell'Orenoco, entrando nella Meta e risalendo questo fiume fino a Tabajano, a due giornate da Bogota. Il governo colombiano si lusinga di considerevoli vantaggi per effetto di questo nuovo servizio. Lo stato di Cundinamarca e quelli di Boyaca e di Santander sono i più ricchi della Confederazione. Essi producono agevolmente eccellenti qualità di caffè, di cacao, di quinquina, d'indaco, di tabacco, i quali valori tutti rimangono quasi senza valore a causa della mancanza di sbocchi. Le distanze fino alla Maddalena sono così grandi ed i mezzi di trasporto così costosi, che per questi paesi le esportazioni sono quasi impossibili.

Fra i vantaggi che il Governo spera dalla costituzione del nuovo servigio, uno è quello dell'arrivo di immigranti nelle provincie interne dove la popolazione è tuttavia scarsissima. Ond'è che esso si propone di agevolare l'immigrazione con promesse di concessioni di terreni e di sussidi. I battelli a vapore dell'Orenoco si porranno in comunicazione coi vapori delle compagnie francesi ed inglesi, di guisa che serviranno intermediari per le corrispondenze fra l'Europa, gli Stati Uniti e le regioni interne della repubblica di Colombia.

ELEZIONI POLITICHE del 3 aprile.

(Prima votazione).

Bologna 3° *collegio*. Busi avv. L. ebbe voti 262; Nunziante duca di Mignano, voti 166. Vi sarà ballottaggio.

Castelmaggiore. Berti Lodovico voti 143; Buratti Pietro voti 192. Vi sarà ballottaggio.

Foggia. Eletto Scillitani cav. Lorenzo con voti 750.

Recanati. Mazzagalli voti 120; Montecchi voti 71. Vi sarà ballottaggio.

Schio. Pasini Eleonoro voti 102; Toaldi Antonio voti 82. Vi sarà ballottaggio.

Terni. Massarucci voti 177; generale Masi voti 170. Vi sarà ballottaggio.

Vicenza. Eletto Pasetti con voti 594. Il generale Negri ebbe voti 136.

Intorno alle elezioni di Brienza e Gessopalena non si hanno ancora indicazioni precise.

(Votazione di ballottaggio).

Avellino. Eletto Amabile con voti 564.

Castel San Giovanni. Eletto Castellani Fantoni con voti 225.

DIARIO

Il signor presidente, membro della Camera dei comuni d'Inghilterra, in una delle ultime sedute di questa assemblea propose la nomina di una Commissione d'inchiesta sui conventi e sugli istituti monastici dell'Inghilterra. Egli osservò che gli istituti medesimi sono grandemente aumentati di numero negli ultimi anni e che la loro tendenza è quella di assorbire le proprietà trasformandole in proprietà di manomorta. Oltre di che in epoche recenti sono stati scoperti e constatati anche per mezzo di processi pubblici infiniti abusi. Il signor Newdegate pertanto espresse l'avviso che sia giunto il tempo di stabilire in proposito una attiva sorveglianza. Il *Solicitor general* si oppose a tale mozione, ma essa venne nulla ostante adottata con 131 voti contro 129.

Nella sua seduta del 31 scorso marzo la Camera dei lordi ha approvato in comitato il *bill* per il mantenimento della tranquillità in Irlanda, ed ebbe luogo la terza lettura del *bill* medesimo. Lo stesso giorno il signor Gladstone enunciò alla Camera bassa il desiderio del governo che vengano presto esaminati i progetti relativi alla proprietà fondiaria in Irlanda, all'insegnamento primario, all'abolizione del *test* nelle Università, alla riforma degli impegni elettorali, del *bill* di naturalità e del *bill* d'Irlanda.

Il *Times* pubblica i risultati approssimativi dell'anno finanziario della Gran Bretagna, spirato col 31 del marzo scorso. Le entrate per l'anno 1869-1870 erano state prevedute dal signor Lowe, cancelliere dello scacchiere, nella somma di 73,515,005 lire sterline. Il Tesoro inglese ne avrebbe incassate 1,500,000 di più. Nel bilancio si calcolò che per i servizi dello Stato e per gli interessi del debito pubblico sarebbero abbisognati 68,498,000 lire sterline. Invece il governo non ne ha spese che 67,000. Di guisa che si ebbe anche una economia di 1,500,000 lire. La cifra delle entrate non prevedute corrispondendo presso a poco a questa cifra, ne viene che il bilancio dell'anno si chiude con un avanzo attivo di 3 milioni di lire sterline in confronto delle previsioni del signor Lowe.

Le corrispondenze da Berlino danno come cosa certa che non vi sarà alcuna sessione straordinaria del Parlamento prussiano; che il Parlamento doganale sarà convocato il 21 aprile per tre settimane e siederà contemporaneamente al Reichstag, e, da ultimo, che l'attuale Parlamento prussiano verrà sciolto qualche tempo prima che spiri il di lui mandato, per dar luogo alle elezioni generali.

Dal Messico scrivono che i generali del presidente Juarez hanno battuti per ogni dove gli insorti a San Luigi Potosi, a Guadalajara, a San Jacopo, e che per tutti gli altri punti i ribelli si affrettano a sottomettersi.

Camera dei Deputati.

La Camera nella seduta di ieri continuò a discutere della risoluzione che le era stata proposta relativamente allo schema di legge contenente i provvedimenti finanziari pel pareggio del bilancio. Presero parte alla discussione i deputati Torrigiani, Minghetti, Oliva, Ranalli, Guerzoni, Fenzi, Nicotera, Servadio, Sanminiatelli, La Porta e il Ministro delle Finanze: e si conchiuse col respingere una proposizione del deputato Ranalli, ed approvare per appello nominale con voti 168 favorevoli, 112 contrari e 2 astensioni una proposizione del deputato Minghetti, per la quale si deliberava di affidare l'esame del detto schema a quattro Commissioni da nominarsi a scrutinio segreto: una pe' provvedimenti relativi all'esercito; una per quelli riguardanti la pubblica istruzione; una per quelli concernenti l'unificazione legislativa, l'amministrazione della giustizia e le tariffe giudiziarie; una per tutti i rimanenti provvedimenti: con mandato a ciascuna di esse di presentare la loro relazione prima del 1° prossimo maggio, di cui la Camera dovrà cominciare a trattare il 9 dello stesso mese.

Avanzamenti della Galleria nel traforo delle Alpi.

INDICAZIONI	SUD	NORD	*Totale*
Lunghezza totale della galleria da scavarsi, metri	. . . .	. . . .	12220 »
Avanzamenti in piccola sezione nella 2ª quindicina di marzo . . . . »	39 30	22 30	
Avanzamento complessivo in piccola e grande sezione al 16 mar. 1870»	6349 50	4502 95	
TOTALE della galleria scavata agl'imbocchi sud e nord il 1° aprile 1870 »	6388 80	4525 25	10914 05
Rimangono a scavarsi metri	. . . .	. . . .	1305 95

Ieri alle ore 11 antimeridiane S. M. il Re ha ricevuto in udienza solenne per la presentazione delle credenziali S. E. il barone Carlo d'Uxkull-Gullenbandt, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. l'imperatore di Russia.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 3.

La rendita francese si contrattava oggi sul *boulevard* a 73 35.

Parigi, 3.

Ieri la Commissione sul senatusconsulto ha nominato Rouher a presidente e Bauchard a segretario.

Il *Français* dice che il centro sinistro ha deciso ieri, ma con rincrescimento, di votare col ministero l'aggiornamento delle interpellanze sul senatusconsulto.

Lo stesso giornale soggiunge che Ollivier ha dichiarato che domandava domani un voto di fiducia, e che porrà la questione di gabinetto.

Oggi ebbero luogo nuovi abboccamenti fra Ollivier e i due centri. Si prevede probabile un accordo.

Nulla è ancora deciso circa il plebiscito.

La *France* crede che il ministero farà domani, al principio della seduta del Corpo legislativo, una dichiarazione nella quale dirà che il governo respinge qualunque interpellanza circa la questione costituzionale.

Creuzot, 3.

Il paese è calmo, ma i pozzi sono deserti. Schneider ha conferito questa mattina amichevolmente coi delegati degli operai in isciopero.

Madrid, 4.

Oggi si riunì il Consiglio dei ministri per la questione della crisi e si sciolse senza prendere alcuna deliberazione definitiva. Esso si riunirà di nuovo stasera. I deputati della maggioranza terranno pure una riunione. Credesi ch'essi daranno un voto di fiducia ad Echegaray.

Nelle Cortes probabilmente si formeranno centri unionisti e progressisti.

Corre voce che Suner ritorni in Francia.

I ragguagli finora avuti sull'estrazione a sorte non segnalano alcun grave disordine. Però a Bejar, compiuta l'estrazione, 60 giovani lasciarono la città protestando.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 3 aprile 1870, ore 1 pom.

Il barometro continuò ad innalzarsi su tutta l'Italia. Cielo sereno all'ovest, e nuvoloso all'est e nel sud della Penisola; pioggia a Palermo. L'Adriatico è agitato specialmente nel canale d'Otranto. Durano i venti di nord-est.

Continua l'innalzamento del barometro su tutta l'Europa, meno all'est dove passa ora la burrasca annunziata ieri sulle coste della Norvegia, che andrà a scaricarsi probabilmente nel Mar Nero attraversando la Russia.

Qui la pressione è di 9 mm. al di sopra della normale.

Bel tempo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 3 aprile 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 762,0	mm 761,5	mm 762,0
Termometro centigrado	7,0	13,0	8,5
Umidità relativa . .	50,0	40,0	45,0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento { direzione . . / forza	NE debole	NE debole	NE debole

Temperatura massima . . . . + 13,2
Temperatura minima . . . . + 1,5
Minima nella notte del 4 aprile . . . + 2,0

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Verdi: *I due Foscari* — Ballo: *Rolla*.

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La Compagnia dramm. di E. Meynadier rappresenta: *L'autre*.

TEATRO ALFIERI, ore 8 — La drammatica Compagnia Pesaro e Bollini rappresenta: *Ludro*.

TEATRO PRINCIPE UMBERTO — Questa sera, a ore 8, rappresentazione della equestre Compagnia di Emilio Guillaume. — Per la prima volta questa sera avrà luogo il *Gran* [illegible]

FEA ENRICO, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze, 4 aprile* 1870)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0[0 . . . . god.	1 genn. 1870		57 35	57 30	57 67 1/2	57 65	»	»	»
Rendita italiana 3 0[0 . . . . »	1 aprile 1870		35 65	35 50	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0[0 lib.	id.		82 81	82 75	83 35	83 30	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0[0 »			76 60	76 55	76 80	76 70	»	»	»
Az. Regia coint. Tab. (carta) . . . »	1 genn. 1870	500	680 1/2	680 »	683	682	»	»	»
Obb. 6 0[0 Regia Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta »	1 genn. 1870	500	»	»	»	»	»	»	468
Imprestito Ferriere 5 0[0 . . . . »		840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0[0 p. 10 »		480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana »	1 genn. 1870	1000	»	»	»	»	»	»	1785
Dette Banca Naz. Regno d'Italia »	1 genn. 1870	1000	»	»	»	»	»	»	2325
Cassa di sconto Toscana in sott. »		250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito Italiano . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »									
Obbl. Tabacco 5 0[0 . . . . »		1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0[0 (Antiche Centrali Toscane) . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0[0 delle SS. FF. Rom. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. »	1 genn. 1870	420	198 »	196	»	»	»	»	»
Obblig. 3 0[0 delle suddette CD »	1 genn. 1870	500	169	167 1/2	»	»	»	»	»
Dette . . . . »		420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0[0 delle SS. FF. Mar. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . »	1 genn. 1870	500	»	»	334 1/2	333 1/2	»	»	»
Obbl. 3 0[0 delle dette . . . . . »	1 aprile 1870	500	»	»	»	»	»	»	173
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro) . . »		500	429	428 3/4	430 1/2	430 1/4	»	»	»
Obb. dem. 5 0[0 in s. comp. di 11 »		505	453	452	»	»	»	»	»
Dette in serie di una e due »		505	451	450	»	»	»	»	»
Dette in serie picc. . . . . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0[0 . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »		500	139	138 1/4	»	»	»	»	»
5 0[0 italiano in piccoli pezzi . . »	1 genn. 1870		»	»	»	»	»	»	58
3 0[0 idem . . . . »	1 aprile 1870		»	»	»	»	»	»	36
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »	id.		»	»	»	»	»	»	83 50
Nuovo impr. della città di Firenze	id.	250	215	213 »	»	»	»	»	»
Prestito a premi della città di Venezia			23	22 1/2	»	»	»	»	»
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0[0 . . .		500	»	»	»	»	»	»	375

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 78	25 75
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		103 »	102 95
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte . . .	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam . . .	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro . .		20 58	20 57
								Sconto Banca 5 0[0			

PREZZI FATTI

5 p. 0[0: 57 32 1/2-35 cont. — 57 70-67 1/2-65 f. c — Impr. Naz. 83 30 f. c. — Azioni Tabacchi 680-680 1/2 f. c. Buoni Merid. 428 3/4 cont.

Il Vicesindaco: G. DINI.

Avviso.

I creditori della fallita *Cassa Sociale di Prestiti e Risparmi* sono avvisati che nel giorno 30 aprile corrente, alle ore 11 antim., avrà luogo in questo tribunale l'adunanza generale dei creditori al fine che i sindaci, alla presenza del signor giudice delegato Gaetano Landi, rendano loro il conto della tenuta amministrazione, e che i creditori siano consultati sulla conferma dei sindaci o surrogazione d'altri.

Si prevengono inoltre che nel venturo mese di maggio sarà ordinato un secondo riparto dell'attivo, ed a cura del sottoscritto sarà loro fatta conoscere non solo la quota, ma eziandio la giornata in cui si effettuerà il pagamento.

Milano, dalla cancelleria del tribunale di commercio il giorno 1° aprile 1870.

1000 — *Il cancelliere*: ANGHINELLI.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA

PER

ACQUISTO E VENDITA DI BENI IMMOBILI

A termini dell'articolo 32 dello statuto sociale, ed in seguito a relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione delli 2 corrente, gli azionisti della Società sono convocati in assemblea generale ordinaria negli uffizi della medesima in Firenze, via Nazionale, n. 4, per giovedì 5 maggio prossimo venturo, ad un'ora pomeridiana, all'oggetto di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Rapporto del Consiglio d'amministrazione.
2. Approvazione del bilancio dello scorso anno 1869.
3. Riparto degli utili o dividendo dello stesso anno 1869.
4. Emissione delle ultime serie delle azioni sociali.
5. Modificazione all'art. 2° dello statuto sociale.
6. Rinnovazione annuale della metà dei membri del Consiglio d'amministrazione.
7. Remunerazione al Consiglio pel consolidamento conseguito dalla Società.

Si ricorda ai signori azionisti che, giusta gli articoli 32 e 37 dello statuto sociale, l'assemblea generale si compone di tutti i portatori di almeno 10 azioni, e che per avere il diritto di assistere alla medesima dessi sono obbligati a depositare almeno 10 giorni prima nel detto uffizio della Società i loro titoli di azioni.

Dovendo a mente dell'art. 35 dello statuto stesso aver luogo una seconda convocazione, questa avrà luogo pel venerdì 20 dello stesso mese di maggio, e l'assemblea delibererà qualunque sia per essere il numero degli intervenuti.

Nei 10 giorni precedenti a quello in cui avrà luogo l'assemblea generale il bilancio sociale dell'anno 1869 sarà ostensibile negli uffici della Società a chiunque voglia esaminarlo.

Firenze, 1° aprile 1870.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
Marchese LUIGI NICCOLINI.

1014

Strade Ferrate Meridionali

Introiti della settimana dal 5 all'11 marzo 1870.

RETE ADRIATICA (chilometri 1,210)

Viaggiatori n° 35,677	L. 111,138 69	
Trasporti a grande velocità	» 25,615 68	
Trasporti a piccola velocità	» 69,686 49	
Introiti diversi	» 591 34	L. 207,032 20

RETE MEDITERRANEA (chilometri 86)

Viaggiatori n° 30,472	L. 23,427 33	
Trasporti a grande velocità	» 1,328 63	
Trasporti a piccola velocità	» 3,501 15	
Introiti diversi	» 24 »	L. 28,281 11
Totale delle due reti (chilometri 1,296)		L. 235,313 31
Prodotto chilometrico		L. 181 57

SETTIMANA CORRISPONDENTE NEL 1869.

Rete Adriatica (chilometri 1199 00)	L. 181,424 12	
Rete Mediterranea (chilometri 86)	» 30,553 24	
Totale per due reti (chilometri 1285 00)	L. 211,977 36	
Prodotto chilometrico		L. 164 96
Aumento dei prodotti per chilometro nella settimana		L. 16 61

Introiti dal 1° gennaio 1870.

Rete Adriatica (chilometri 1210 00)	L. 2,014,791 08	
Rete Mediterranea (chilometri 86)	» 326,194 33	
Totale sopra chilometri 1296 00	L. 2,340,985 41	
Prodotto chilometrico		L. 1,806 32

Introiti corrispondenti nel 1869.

Rete Adriatica (chilometri 1198 05)	L. 1,774,599 66	
Rete Mediterranea (chilometri 86)	» 321,090 50	
Totale sopra chilometri 1284 05	L. 2,095,690 16	
Prodotto chilometrico		L. 1,632 09
Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio		L. 174 23

1003

Città di Caltagirone

1007

Il sindaco fa noto che dall'anno scolastico 1870-71 sarà vacante la cattedra di letteratura greca e latina nel Liceo pareggiato Secusio, alla quale perciò dev'essere provveduto un professore reggente con lire 1600 annue di stipendio e con l'elezione per tre anni, cioè sino all'anno scolastico 1872-73.

Invita pertanto tutti coloro che abbiano i titoli per aspirare a tale cattedra a presentare al suo uffizio le dimande documentate perchè il Consiglio comunale ne possa fare la elezione.

Il termine alla presentazione delle dimande spira col 31 maggio p. v. 1870.

Caltagirone, addì 29 marzo 1870.

Pel sindaco — *L'Assessore delegato* A. VASSALLO.

Il Sottosegretario di sezione FANALES.

Avviso.

Si fa noto al pubblico che col primo aprile corrente la farmacia dell'Ospitale di Modena è stata affittata al signor Achille Barbieri, e che è quindi cessata ogni ingerenza della Congregazione di Carità e di qualunque altro nell'amministrazione della farmacia suddetta.

Modena, 2 aprile 1870.

Il Delegato straordinario
1009 — L. GESSI.

Avviso.

La signora Verdiana Bianchi vedova del fu Giacomo Santini, domiciliata a Scansano, come madre e legittima rappresentante dei propri figli minori Lavinia, Luisa, Michele e Giuseppa, e nella sua qualità di amministratrice dei loro beni, ha dichiarato nel dì 29 marzo 1870, avanti la cancelleria della pretura di Scansano, di accettare col benefizio d'inventario, nell'interesse dei detti suoi figli, la eredità del loro genitore sig. Giacomo Santini, morto *ab intestato* in Scansano li 14 marzo predetto.

Dalla cancelleria mandamentale di Scansano.

Il 1° aprile 1870.

Il cancelliere
1008 — G. B. GIULI.

Dichiara d'assenza.

Per gli effetti di cui all'art. 25 del Codice civile si rende noto che con sentenza del tribunale civile di Savona in data 8 marzo 1870, previe informazioni assunte, e sulle istanze di Baglietto Maria vedova di Giovanni Molinari residente in Varazze, non tanto a nome proprio che quale amministratrice legale dei suoi figli minori Pietro, Catterina, Maddalena e Giovanni Molinari fu Giovanni, veniva dichiarata l'assenza di Carlo Molinari fu Giovanni, già domiciliato e residente in Casanova, comune di Varazze.

Savona, il 1° aprile 1870.

GIAN CARLO CORTESE
1006 — sost. RAMOGNINO.

Dichiarazione d'assenza.

Il tribunale civile di Mondovì, con suo decreto otto novembre 1869, sulla instanza di Angela Bolmida fu Giacomo, residente a Sale delle Langhe, assistita dal suo marito Giacomo Zoppo, ed ammessa al beneficio dei poveri con decreto della Commissione instituita presso questo tribunale delli cinque febbraio 1869, mandò assumersi informazioni intorno all'assenza del suo zio materno Luigi Ferrero fu Antonio di Sale delle Langhe, per la dichiarazione della quale fu proposta regolare domanda.

Ciò si deduce a pubblica notizia per gli effetti voluti dall'articolo 23 del Codice civile.

Mondovì, li 26 febbraio 1870.

582 — MANERA, proc. capo.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff di tribunale di commercio, con sentenza del decorso giorno, registrata con marca da lire una, debitamente annullata, ha dichiarato il fallimento di Lorenzo Rovini, negoziante legnaiolo in via San Sebastiano, n. 1, in questa città, riservandosi di retrotrarne l'apertura ad altro giorno, ove sia del caso, ordinando l'apposizione dei sigilli, delegando alla procedura il giudice signor Zanobi Pianigiani e nominando in sindaco provvisorio il signor Ferdinando Barducci; ha destinato la mattina del 12 aprile stante, a ore undici, per la riunione dei creditori avanti il giudice delegato onde proporre il sindaco o sindaci definitivi.

Dalla cancelleria del tribunale suddetto.

Il 1° aprile 1870.

1002 — U. LIVERANI, vice canc.

Estratto di decreto
per dichiarazione di assenza.

Sull'instanza promossa dal signor Giachino Barra, residente in Torino, perchè sia dichiarata l'assenza del proprio fratello Carlo,

Il regio tribunale civile di Torino con suo decreto delli 19 scorso febbraio commise il signor pretore dell'ultimo domicilio, già tenuto in quella città dal Carlo Barra fu Giovanni, di procedere alle occorrenti informazioni circa la denunciata assenza.

Mandando copia del decreto stesso notificarsi, pubblicarsi, affiggersi ed inserirsi a senso dell'articolo 23 del Codice civile italiano.

592 — GAETANO GANDIGLIO, proc. capo.

Estratto.

Per pubblico contratto del dì 29 marzo mille ottocento settanta, rogato da Alessandro Morelli, notaro residente in Firenze, e da registrarsi nel termine di legge, il signor Pietro del fu Ippolito Puliti ha venduto al comune di Firenze a causa di espropriazione per pubblica utilità in ordine ai Regi decreti del diciannove settembre mille ottocento sessantasei e cinque marzo mille ottocento sessantotto che approvano la costruzione del Campo di Marte, gli appresso beni:

Una zona quadrilatera marcata nella pianta annessa alla perizia, redatta dagli ingegneri Lotti e Biscardi nel dì trentuno agosto mille ottocento sessantotto, esente da registro, con colore ceruleo e circoscritta dalle lettere *a, b, c, d*, formata da terra lavorativa, vitata, pioppata, fruttata, con alcuni gelsi, sulla quale è situata la casa colonica ed aja del podere San Gervasio; quale zona si riscontra essere di una superficiale estensione di metri quadri quattromila cento sessantatre, ed è rappresentata al catasto della comunità di Firenze (già Fiesole) in sezione G da porzione degli appezzamenti 913 e 916, e dalla totalità di quelli 914 e 915, sotto gli articoli di stima 339 e 340.

Detta vendita è stata fatta per il prezzo di L. 19,489, da pagarsi insieme ai relativi frutti allo stesso signor Pietro del fu Ippolito Puliti decorsi giorni trenta dalla inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e salva la prova della libertà dello immobile venduto.

1011 — ALESSANDRO MORELLI, notaro.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO -- Direzione Tecnica per il riparto dei terreni ademprivili

AVVISO. — Si fa noto che il signor prefetto della provincia di Cagliari con decreto in data 16 dicembre 1868 omologò gli atti relativi all'arbitramento per il subriparto del lotto di terreni ademprivili pertoccato nell'estrazione a sorte al comune di Nughedu Santa Vittoria e che per effetto di tale decreto il lotto medesimo è passato in piena ed assoluta proprietà ai vari utenti, sì e come risulta dal seguente indice numerico dei compensi devoluti per le ragioni di ademprivio e di cussorgia.

N. d'ordine	NOME degli aventi dritto al compenso	Regione e denominazione particolare	Qualità di coltura o di spontanea produzione	Superficie	Valore	Coerenze	OSSERVAZIONI
1	Comune di Ula	Tollinnaro	Ghiandifero	33 89 96	10545 43	Tramontana al n. 2 del comune di Neoneli per mezzo di una retta determinata da un termine e dal punto detto Bau Murtas. — Levante, finisce in punta nel luogo detto Bau Murtas, affrontando al comune di Austis. — Mezzogiorno, al n. 6 del comune di Nughedu S. Vittoria per mezzo d'una retta determinata dall'ultimo punto suddescritto e da una croce estrema. — Ponente, al lotto A pertoccato alla Compagnia per mezzo d'una retta determinata da una croce ed un termine estremo.	L'accesso al compenso si ha per mezzo della strada che da Nughedu mette ad Austis e quindi per mezzo della strada che costeggia a ponente i n. 5, 3, 2. — Col diritto di passo sui numeri 5, 3, 2.
2	Comune di Neoneli	Id.	Id.	38 73 98	12051 92	Tramontana, al n. 3 del comune di Ardaule per mezzo d'una retta determinata da due termini estremi. — Levante, al comune di Austis per mezzo del rio Talloro determinato da un termine e dal punto Bau Murtas. — Mezzogiorno, al n. 1 del comune di Ula per mezzo di una retta determinata da quest'ultimo suddescritto punto e da un termine estremo. — Ponente, al lotto A pertoccato alla Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde per mezzo d'una retta determinata da due termini estremi.	Idem. — Colla servitù di passo a favore del num. 1.
3	Comune di Ardaule	Id.	Id.	38 73 98	12051 92	Tramontana, al n. 5 del comune di Sorradile per mezzo d'una retta determinata da due termini estremi. — Levante, col comune di Austis per mezzo d'una linea formata dal rio Talloro e determinata da due termini estremi. — Mezzogiorno, al num. 2 del comune di Neoneli per mezzo d'una retta determinata da due termini estremi. — Ponente, al lotto A pertoccato alla Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde per mezzo d'una retta determinata da due termini estremi.	L'accesso al compenso si ha per mezzo della strada che da Nughedu mette ad Austis e quindi per mezzo della strada che costeggia a ponente il n. 5. — Col diritto di passo sul n. 5. Colla servitù di passo a favore dei n. 1, 2.
4	Comune di Bidoni	Id.	Id.	19 36 49	6025 96	Tramontana, col salto di Lochele per mezzo della linea formata dal rio Talloro e determinato pai punti Bau Canargiu, Tenzone e Tintinuos de Basciu. — Levante, col comune di Austis per mezzo della linea formata dal rio Talloro e determinato da quest'ultimo suddescritto punto e da un termine estremo. — Mezzogiorno, al n. 5 del comune di Sorradile per mezzo d'una retta determinata da due termini estremi. — Ponente, al lotto A pertoccato alla Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde per mezzo d'una retta determinata da due termini e dal punto Bau Canargiu.	L'accesso al compenso si ha per mezzo della strada che da Nughedu mette ad Austis, e quindi per mezzo della strada che costeggia a ponente il n. 5. — Col diritto di passo sul n. 5. Nessuna servitù.
5	Comune di Sorradile	Id.	Id.	33 89 96	10545 43	Tramontana, col n. 4 del comune di Bidoni per mezzo di una retta determinata da due termini estremi. — Levante, col comune di Austis per mezzo della linea formata dal rio Talloro e determinata da due termini estremi. — Mezzogiorno col n. 3 del comune di Ardaule per mezzo d'una retta determinata da due termini estremi. — Ponente, col lotto A pertoccato alla Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde per mezzo d'una retta determinata da due termini estremi.	L'accesso al compenso si ha per mezzo della strada che da Nughedu mette ad Austis. — Colla servitù di passo a favore dei n. 1, 2, 3 e 4.
6	Comune di Nughedu Santa Vittoria.	Id.	Id.	29 05 63	9038 94	Tramontana, col n. 1 del comune di Ula per mezzo delle rette determinate da una croce e dal punto detto Bau Murtas. — Levante, finisce in punta nel luogo detto Bau Murtas, e confinando col comune di Austis. — Mezzogiorno, col terreno comunale Atzasi dello stesso comune per mezzo di due rette determinate dai punti Bau Murtas, Conca sos muros, punto Clara su Meolitu. — Ponente, col lotto A pertoccato alla Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde per mezzo della retta determinata da quest'ultimo suddescritto punto e da una croce estrema.	L'accesso al compenso si ha per mezzo della strada che dall'abitato mette ai terreni ademprivili traversando il comunale Atzasi.
			Totali.	193 70	60259 60		

Il Direttore tecnico: N. BOZINO.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA